

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Regolamento comunale per gli interventi a tutela dell'incolumità pubblica

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 18 DEL 10 APR. 2012

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 10/04/2012)

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Regolamento comunale per gli interventi a tutela dell'incolumità pubblica

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 10/04/2012)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento si vogliono definire gli ambiti e le procedure d'intervento in materia di tutela dell'incolumità pubblica su tutto il territorio amministrativo del Comune di Lentini limitatamente alle competenze assegnate al Comune ed al Sindaco dalla normativa vigente in materia.

Art. 2

Riferimento a norme nazionali e regionali

1. Per la stesura del presente Regolamento si è tenuto conto delle norme vigenti in materia ed in modo particolare:

- a- Decreto Legislativo n°267/2000, art. 54, comma 4 e comma 4bis¹;
- b- Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 (G.U. n°186 del 9/8/08), art. 1 e art. 2²;
- c- Decreto Legislativo n°267/2000, art. 7, comma 1³;
- d- Codice Civile, art. 2053⁴;
- e- Codice Penale, art. 677⁵ e art. 673⁶.

Art. 3

Definizione degli ambiti di pertinenza

1. Sono ritenuti "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica" quelle situazioni che mettono a rischio "l'integrità fisica della popolazione" intesa come insieme degli abitanti.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non sono ritenuti "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica" i problemi causati da un privato o da una proprietà privata e che generano le seguenti categorie di pericoli:

- a. pericoli all'interno della stessa proprietà privata, anche quando questa sia condominiale;
- b. pericoli e/o danni ad una proprietà privata confinante e/o attigua;
- c. pericoli che non compromettono "l'integrità fisica della popolazione" intesa come insieme degli abitanti della città.

Art. 4

Definizione delle procedure d'intervento

1. La segnalazione scritta di possibile pericolo per l'incolumità pubblica, presentata al protocollo generale del Comune di Lentini, viene inoltrata al competente ufficio comunale, secondo le specificità indicate di seguito:

- a. problemi che interessano la viabilità: → Uff. Com.le Manutenzione Strade + Polizia Municipale;
- b. problemi che interessano le proprietà comunali (impianti sportivi, edifici per uffici, edifici scolastici, ecc.): → Uff. Com.le Manutenzione Immobili;
- c. problemi che interessano gli impianti di illuminazione pubblica: → Uff. Com.le Manutenzione Impianti di pubblica illuminazione;

- d. problemi causati da immobili privati: → Uff. Com.le Pubblica Incolumità;
- e. problemi causati da fenomeni naturali (motivi geologici, idrogeologici, sismici, ecc.):
→ Uff. Com.le Protezione Civile o, se per l'emergenza è stato riunito il Centro Operativo Comunale, preposta Funzione di Supporto del C.O.C..

L'eventuale comunicazione telefonica urgente effettuata al Comando della Polizia Municipale è da questi ricevuta e trascritta in apposito modulo contenente tutti i dati necessari all'avvio delle verifiche tecniche (generalità del segnalante, descrizione del pericolo, ubicazione del pericolo, estremi anagrafici del proprietario, ecc.) ed inoltrata tramite fax, dopo averla protocollata, al/ai competente/i ufficio/i sopra individuato/i. Se tale comunicazione giunge alla P.M. in orario di chiusura degli uffici competenti, è cura della P.M. effettuare un primo sopralluogo di verifica per accertarne l'urgenza e, in tal caso provvedere alla delimitazione dell'area interessata (con nastro segnaletico bianco/rosso e/o con transenne e/o con recinzione mobile da cantiere, ecc.) avvisando telefonicamente il personale reperibile del pericolo di cui si è appreso tramite la segnalazione.

2. Al ricevimento della segnalazione di possibile pericolo per l'incolumità pubblica, l'ufficio competente provvede ad effettuare quanto prima un sopralluogo per accertare se la segnalazione effettuata crea realmente pericolo per l'integrità fisica della popolazione, così come definita nel precedente art. 3.

3. Qualora, secondo il giudizio del tecnico che effettua il sopralluogo, il problema segnalato non è causa di grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, così come esplicitato al precedente art. 3 comma 1, il Comune non dà corso ad alcun provvedimento.

4. Se dal sopralluogo effettuato viene riscontrato che il problema segnalato non è causa di grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, così come esplicitato al precedente art. 3 comma 1, ma è invece causa generatrice di un problema igienico-sanitario, la segnalazione viene formalmente trasmessa al competente ufficio comunale che si occupa di igiene pubblica e nettezza urbana, per la predisposizione dei provvedimenti necessari alla rimozione del problema stesso.

5. Nel caso dall'accertamento tecnico emerge che il problema segnalato è causa di grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, così come esplicitato al precedente art. 3 comma 1, viene avviato l'iter descritto al successivo art. 5.

Art. 5

Provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica

1. A pericolo accertato, il Comune:

- a. provvede alla delimitazione provvisoria dell'area interessata (con nastro segnaletico bianco/rosso e/o con transenne e/o con altro tipo di recinzione provvisoria) impedendo l'accesso a chi non è addetto alle operazioni di soccorso, alle verifiche, agli interventi di riparazione, ecc.;
- b. avvia le verifiche tecniche di propria competenza per individuare la probabile causa generatrice del pericolo al fine di stimare il conseguente rischio totale in funzione anche dell'esposizione e della vulnerabilità;
- c. individua la persona fisica o giuridica proprietaria/responsabile dell'immobile e che ha l'obbligo di mettere in atto le azioni necessarie per l'eliminazione del pericolo nel rispetto delle norme vigenti.
- d. qualora ritenuto necessario, il sindaco può ordinare lo sgombero dell'immobile soggetto a pericolo imminente.

2. Al soggetto di cui al precedente comma 1 lettera c viene chiesto, nelle forme ritenute più opportune in funzione dello specifico caso:

- a. di farsi carico della recinzione temporanea dell'area interessata, con mezzi idonei allo scopo, concordando la delimitazione dell'area con il tecnico comunale che ha effettuato il sopralluogo ed apponendo la segnaletica prescritta dal predetto tecnico e

dalla Polizia Municipale, provvedendo tempestivamente al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche;

- b. di realizzare, se ritenuto necessario e sotto la direzione di un tecnico, delle opere provvisorie che, nelle more dell'intervento definitivo e risolutivo, riducano il pericolo (opere di ritenuta, di contenimento, di puntellamento, ecc.);
- c. di realizzare, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni, le opere necessarie alla eliminazione del pericolo al fine di ristabilire le normali condizioni di sicurezza;
- d. di comunicare al competente ufficio comunale di aver provveduto alla eliminazione del pericolo, allegando documentazione fotografica e, ove necessario in funzione della natura del problema, una relazione sottoscritta da un tecnico libero professionista abilitato all'esercizio della professione.

Nel caso di inerzia da parte della persona fisica o giuridica proprietaria/responsabile dell'immobile, il sindaco, con propria ordinanza, può intimare l'esecuzione di quanto ritenuto necessario a rimuovere le situazioni di pericolo che minacciano l'incolumità pubblica ¹.

3. La delimitazione provvisoria dell'area effettuata dal Comune ai sensi del precedente comma 1 lettera a, è mantenuta posizionata fino a quando il soggetto proprietario di cui al precedente comma 1 lettera c, realizzerà la recinzione temporanea indicata al precedente comma 2 lettera a.

4. Al soggetto proprietario di cui sopra, sono addebitate, quale rimborso, le spese effettuate dal Comune per l'apposizione della recinzione provvisoria, determinate dalla somma delle seguenti voci di spesa:

- a- costo dei materiali di consumo impiegati quali paletti, rete, ecc., nella determinazione stimata "a corpo";
- b- costo di ammortamento per deperimento dei materiali duraturi quali transenne, pannelli modulari per recinzione di cantiere, ecc., secondo le giornate totali trascorse dalla loro collocazione fino all'intervento del proprietario;
- c- pagamento dell'occupazione del suolo ed aree pubbliche (o comunque soggette al pubblico transito veicolare e/o pedonale);
- d- rimborso dei costi per il personale comunale intervenuto, secondo le unità effettivamente coinvolte nell'intervento.

Gli importi unitari delle suelencate voci di spesa verranno determinate di anno in anno con provvedimento del Coordinatore del Settore cui fa capo l'Ufficio Pubblica Incolumità, tenendo conto dei prezzi di mercato, dei contratti di lavoro e dei dati dell'ISTAT.

Per la quantificazione della somma da addebitare, si sommano i prodotti ottenuti dalla moltiplicazione degli importi singoli per le quantità utilizzate e per i giorni di impiego. Dal conteggio vengono detratti i primi otto giorni di utilizzo, limitatamente alla voce della precedente lettera b.

5. Per le operazioni di soccorso tecnico urgente a tutela dell'incolumità pubblica, potrà essere richiesto anche l'intervento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 6 *Obblighi*

1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione, ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione/vigilanza dell'edificio o della costruzione, ha l'obbligo di provvedere ai lavori necessari ad impedire che l'immobile, o parti di esso, possa andare in rovina generando un pericolo che minacci l'incolumità pubblica ⁴⁻⁵.

2. È fatto obbligo agli amministratori di condominio di apporre in posizione ben visibile accanto al portone di ingresso di ogni vano scala dei condomini amministrati, una targhetta di dimensioni non inferiori a cm 15x20 con la dicitura "questo condominio è amministrato da:" e riportante il proprio nominativo, il proprio numero di cellulare, il recapito telefonico e fax dell'ufficio, l'indirizzo postale.

Art. 7

Sanzioni per violazioni

1. Le violazioni a quanto contemplato nel presente Regolamento sono perseguite con l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme. Di seguito si elencano le principali sanzioni, in modo esemplificativo seppur non esaustivo:

- mancata realizzazione di lavori necessari a rimuovere il pericolo: da € 154,00 ad € 929,00 [art. 677 c.p.]⁵;
- mancata realizzazione di lavori necessari a rimuovere il pericolo per le persone: arresto fino a 6 mesi o ammenda non inferiore a € 309,00 [art. 677 c.p.]⁵;
- mancata collocazione di segnali o ripari per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516,00 [art. 673 c.p.]⁶;
- rimozione non autorizzata di segnali o ripari posti per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516,00 [art. 673 c.p.]⁶;
- inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità (es: Ordinanza del Sindaco) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene: (se il fatto non costituisce un più grave reato) arresto fino a 3 mesi o ammenda fino € 206, 00 [art. 650 c.p.]⁷;
- inadempienza generica alle norme del Regolamento: da € 25,00 ad € 500,00 per ogni inadempienza [comma 1 dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000]⁸.

L'entità delle sanzioni sopra citate si intendono automaticamente aggiornate con la eventuale modifica delle norme che ne stabiliscono la loro quantificazione.

2. La sanzione amministrativa viene irrogata con provvedimento del Comune, secondo le norme vigenti in materia. Qualora siano state violate contestualmente più norme sanzionabili amministrativamente, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, così come previsto dal primo capoverso dell'art. 8 della L. 689/81.

3. L'applicazione della sanzione amministrativa non preclude l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste.

4. Le somme percepite dal Comune tramite i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del presente Regolamento vanno a confluire in un apposito capitolo del bilancio comunale. Con tale capitolo di entrata viene finanziato uno specifico capitolo di spesa assegnato al Servizio Comunale di Protezione Civile che lo utilizza per gli acquisti necessari al reintegro ed al potenziamento delle attrezzature/mezzi in ambito di protezione civile e tutela della pubblica incolumità per le relative necessità della Protezione Civile Comunale e della Polizia Municipale. Per il primo triennio di applicazione del presente Regolamento, il suddetto capitolo di spesa verrà finanziato anche direttamente con fondi comunali al fine di permettere l'approvvigionamento dei materiali/attrezzature necessarie.

Art. 8

Pubblicità del regolamento

1. Al presente Regolamento deve essere assicurata la massima divulgazione, anche tramite comunicati ai mezzi di informazione e stampa, avvisi con manifesti murali, ecc.. Il testo va inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Lentini nelle seguenti sezioni/pagine (ove esistenti):

- *Regolamenti comunali*;
- Protezione Civile;
- Polizia Municipale.

NOTE:

¹ **D. Lgs 267/2000 art. 54* comma 4:** *Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

D. Lgs 267/2000 art. 54* comma 4bis: *Con Decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.*

² **D. Min. Int. 5/8/08 art.1:** *Ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs 18/08/2000 n°267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n°92, convertito, con modificazioni, in L. 24/07/2008 n°125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione [...omissis...].*

D. Min. Int. 5/8/08 art.2: *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:*

- a) *Le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*
- b) *Le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- c) *L'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a e b;*
- d) *[...omissis...];*
- e) *[...omissis...].*

³ **D.Lgs 267/2000* art. 7 comma 1:** *Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune [...] adottano regolamenti nelle materie di propria competenza [...omissis...].*

⁴ **Codice Civile art. 2053:** *Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.*

⁵ **Codice Penale art. 677:** *Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 929,00 (2053 c.c.). La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a € 309,00 (162bis c.p.).*

⁶ **Codice Penale art. 673:** *Chiunque omette di collocare i segnali o ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 516, 00 (162bis c.p.). Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.*

⁷ **Codice Penale art. 650:** *Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206, 00 (162bis c.p.; 2,15 T.U. di P.S.).*

⁸ **D.Lgs 267/2000* art. 7 bis comma 1:** *Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali [...] si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da da € 25,00 a € 500,00.*

* : così come modificato/integrato dalla Legge 24/07/2008 n°125.